



**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

**Sentenza n. 10/22**

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di settembre, in collegamento da remoto tramite *Google meet*, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai sigg.ri:

Michele Corradino	Presidente f.f.
Carlo Schilardi	Relatore
Federico Di Matteo	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello, proc. CS4/22 presentato da 7 Motorsport I.r. Bodgan Vlad Cornea avverso decisione n. 98 CC.SS. del 15.05.22, notificata il 31.5.22 - Pista 7 laghi Castelletto di Branduzzo, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

**FATTO**

1. Il signor Bodgan-Vlad Cornea nella qualità di legale rappresentante di "7 Motorsport" in data 17 maggio 2022 ha proposto reclamo avverso la decisione n. 98 dei commissari sportivi con cui al concorrente "7 Motorsport-Romania-29i", conduttore "Ilie Tristan Crisan-Canada-22-089", è stata comminata la sanzione della esclusione dalla classifica finale della manifestazione "IAME Series Italy Round 4" tenutasi in Castelletto nei giorni 30/04-01/05/2022. Tanto a seguito della verifica tecnica effettuata sul motore del kart del concorrente matricola 007954, effettuata presso la casa madre IAME S.p.A. alla presenza del delegato tecnico Mario Pacella e dei delegati del concorrente stesso, in esito alla quale il delegato tecnico sig. Pacella in data 12 maggio 2022 comunicava al Collegio dei commissari sportivi che detto motore risultava "Non conforme per una tolleranza nel diametro interno del cuscinetto oltre quella dichiarata dal costruttore - diametro 20,015 max. e diametro 20,030 riscontrato".

La decisione dei Commissari sportivi è stata adottata a termini dell'articolo 128 del R.N.S. 2022 (Rispetto dei regolamenti tecnici); dell'articolo 23 del R.D.S. Karting 2022 e dell'art. 3.2 del Regolamento Tecnico IAME specifico per la classe X 30 mini.

In sede di reclamo il ricorrente ha fatto richiesta dei documenti su cui fonda la decisione numero 98 assunta dei commissari sportivi il 14 maggio 2022, riservando di integrare i motivi di ricorso appena ricevuti i documenti in parola.

2. In data 31 maggio 2022 la procura federale ha depositato copia del verbale della verifica tecnica eseguita dalla IAME s.p.a. l'11 maggio 2022; copia della comunicazione del 12 maggio 2022 del delegato tecnico signor Mario Pacella con cui viene dichiarata la non



conformità del motore; delega rilasciata dal concorrente ad essere rappresentato alle verifiche tecniche post gara.

In particolare, nel verbale della IAME s.p.a. si fa presente: che prima della verifica sono stati controllati i sigilli presenti sul motore; che il motore è stato analizzato in tutte le sue parti; che “le lavorazioni sono originali e le misure rilevate si trovano all’interno dei limiti prescritti dalla fiche del motore e dei disegni tecnici, ad eccezione del diametro interno di uno dei cuscinetti di banco che misurava 20.030 mm, mentre la fiche tecnica del motore n. 364/F prescrive d. 20.015 mm max”.

3. Nell’atto integrativo al reclamo prodotto in data 3 giugno 2022 il ricorrente ha chiesto quindi, in via provvisoria la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e in via principale l’annullamento della decisione, previa l’effettuazione di perizia tecnica di ufficio con una nuova ispezione del motore in contraddittorio, assumendo a vario titolo l’invalidità della misurazione precedente.
4. La procura federale in data 20 giugno 2022 ha prodotto memoria con cui contesta le tesi del ricorrente ed evidenzia che l’ispezione sul motore è stata eseguita dalla casa costruttrice IAMA s.p.a., la stessa che ha ideato e promosso la competizione, per cui appare inverosimile che IAMA s.p.a. non abbia seguito correttamente le metodologie di indagine necessarie per effettuare le verifiche richieste dal Delegato tecnico. Appare quindi esaustivo quanto dichiarato dalla casa costruttrice e cioè che sono state analizzate tutte le parti del motore e che il diametro interno di uno dei cuscinetti di banco è risultato irregolare nelle misure, fermo restando che i delegati del reclamante sono stati da lui regolarmente nominati e non hanno eccepito nulla né sui contenuti della verifica effettuata alla loro presenza nel sul procedimento di indagine seguito. Non è chiaro, infine, in che cosa sarebbe consistito il difetto di notifica del provvedimento di esclusione atteso che il ricorrente ha potuto produrre ricorso nei termini regolamentari.
5. La causa è assunta in decisione all’udienza del 16 settembre 2022.

Partecipano all’udienza l’avvocato Matteo Cristiani in qualità di difensore di fiducia del signor Bodgan Vlad Cornea, legale rappresentante del team “7 Motorsport” e il procuratore federale Dottor Angelo De Crescenzo. L’avvocato Cristiani conferma quanto dedotto in sede di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso. Il procuratore federale, sua volta, conferma quanto già rappresentato e chiede che il ricorso sia rigettato.

#### DIRITTO

6. Nell’atto di appello il signor Bodgan-Vlad Cornea nella qualità di legale rappresentante di “7 Motorsport” ricorre avverso la decisione n. 98 dei commissari sportivi con cui al concorrente “7 Motorsport-Romania-29i”, conduttore “Ilie Tristan Crisan-Canada-22-089”, è



stata comminata la sanzione della esclusione dalla classifica finale della manifestazione "IAME Series Italy Round 4" tenutasi in Castelletto nei giorni 30/04-01/05/2022.

Il ricorrente assume che sarebbe mancata sia l'indicazione dello strumento tecnico utilizzato per la rilevazione del diametro interno del cuscinetto di banco contestato che della sua taratura e omologazione, elementi essi prodromici alla misurazione stessa.

Assume, inoltre, che non sarebbe stata documentata la fase di verifica tecnica vera e propria; che non sarebbe stato indicato se in occasione della misurazione sia stata rispettata la temperatura ideale all'interno dei locali prevista in circa 20°; che non sarebbe stato rispettato il corretto contraddittorio, atteso che "l'organizzatore, pur invitando il legale rappresentante del team 7 Motorsport a presenziare personalmente o con propri delegati alle operazioni di verifica tecnica, non ha predisposto, né inviato un apposito modulo per un eventuale conferimento della delega."

7. Esaminati gli atti di causa, il Collegio prende atto che l'appello è infondato atteso che non vengono addotti elementi per contestare concretamente la decisione numero 98 del 14 maggio 2022 adottata dal Collegio dei Commissari sportivi, di esclusione dalla classifica della gara indicata nelle premesse sulla base delle risultanze del rapporto del 12 maggio 2022 del commissario tecnico "Aci Sport".

Non è controverso, infatti, quanto affermato nel verbale della IAME s.p.a. che il motore è stato analizzato in tutte le sue parti e che le misure rilevate sono risultate all'interno dei limiti prescritti dalla fiche del motore e dei disegni tecnici, tranne il diametro interno di uno dei cuscinetti di banco, atteso che esso è risultato misurare 20.030 mm, mentre la fiche tecnica del motore n. 364/F prescrive d. 20.015 mm max". E poiché per l'art. 3.2 del Regolamento Tecnico IAME serie Italy 2022, approvato da A.C.I., tale prescrizione è da considerare inderogabile, essa comporta, a termini dell'articolo 128 del regolamento sportivo nazionale (R.S.N.) l'esclusione del concorrente dalla competizione per mancato rispetto dei regolamenti tecnici.

Non può poi che evidenziarsi che l'ispezione è stata eseguita da tecnici della stessa casa costruttrice "IAMA s.p.a." che ha promosso la competizione e alla quale sono stati ammessi solo kart con motorizzazione "IAMA" e che, deve ragionevolmente escludersi che la casa costruttrice non sia stata nelle condizioni di condurre l'indagine in modo adeguato e con corretta metodologia.

L'indagine, infine, è stata condotta alla presenza dei delegati del ricorrente che in tale sede non hanno sollevato alcuna eccezione in ordine alle operazioni effettuate, fermo restando che non è verosimile sostenere che un concorrente per conferire una delega a degli esperti per essere rappresentato a delle verifiche tecniche abbia bisogno che gli organizzatori della manifestazione predispongano un apposito modulo.



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

Detta eccezione appare peraltro ancor più infondata ove si consideri che i tecnici delegati dal concorrente si sono regolarmente presentati e hanno presenziato alle verifiche in questione.

Parimenti nessun pregiudizio il concorrente risulta aver subito in sede di notifica del provvedimento di esclusione dalla classifica di gara, atteso che egli ha potuto presentare preavviso di reclamo e reclamo, nei termini e nelle forme di legge.

8. Conclusivamente, il Collegio ritiene che il ricorso del signor Bodgan-Vlad Cornea nella qualità di legale rappresentante di "7 Motorsport" sia da respingere e che conseguentemente, vada confermata la decisione n. 98 dei Commissari sportivi con cui allo stesso è stata comminata la sanzione della esclusione dalla classifica finale della manifestazione "IAME Series Italy Round 4" tenutasi in Castelletto nei giorni 30/04-01/05/2022.

**P.Q.M.**

Rigetta il reclamo.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale. Deposito motivazioni a 10 giorni.  
Così deciso, in videoconferenza, il 16 settembre 2022.

Il Relatore

C. Schilardi

Il Presidente f.f.

M. Corradino